Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 15 settembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebufenpirad revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebufenpirad la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° novembre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 15 settembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebufenpirad, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/11/CE della Commissione del 18 febbraio 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	008931	MASAI 25 WG	01/10/1996	BASF ITALIA S.R.L.
2.	008930	OSCAR 20 WG	01/10/1996	BASF ITALIA S.R.L.

10A15423

DECRETO 3 dicembre 2010.

Modificazioni all'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004, n.149 recante «Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali», in attuazione della direttiva 2010/6//UE della Commissione del 9 febbraio 2010, per quanto riguarda mercurio, gossipolo libero, nitriti e Mowrah, Bassia e Madhuca.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e sue successive modificazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante l'organizzazione del Ministero della salute e sue successive modificazioni;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» ed in particolare l'art. 13;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2010/6/UE della Commissione del 9 febbraio 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i livelli massimi di mercurio, gossipolo libero, nitriti e Mowrah, Bassia e Madhuca.;

Ritenuto necessario, in attuazione della predetta direttiva 2010/6/CE, modificare l'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, è modificato secondo quanto previsto dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO

L'allegato I del D.L.vo n.149/2004 è modificato come segue.

1) la riga 4, mercurio, è sostituita dal testo seguente;

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
<< 4. Mercurio (*) (**)	Materie prime per mangimi,	0,1
	ad eccezione di:	
	– mangimi provenienti da pesci o dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,5
	– carbonato di calcio	0,3
	Mangimi composti (complementari e completi),	0,1
	ad eccezione di:	
	– mangimi minerali	0,2
	– mangimi composti per pesci	0,2
	– mangimi composti per cani, gatti e per animali da pelliccia	0,3

(*) I livelli massimi si riferiscono al mercurio totale.
(**) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del mercurio, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido nitrico (5% p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente. >>;

2) la riga 5, nitriti, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg /kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
<< 5 . Nitriti	Materie prime per mangimi,	15 (espresso in nitrito di sodio)
	ad eccezione di:	
	– farine di pesce	30 (espresso in nitrito di sodio)
	– insilati	–
	Mangimi completi,	15 (espresso in nitrito di sodio)
	ad eccezione di:	
	_ mangimi completi per cani e gatti con un tasso di umidità superiore al 20 %	----- >>;

3) la riga 9, Gossipolo libero, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mgfkg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
(l)	(2)	(3)
<< 9.Gossipolo libero	Materie prime per mangimi,	20
	ad eccezione di:	
	– semi di cotone	5000
	– panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone	1 200
	Mangimi completi,	20
	ad eccezione di:	
	– mangimi completi per bovini adulti	500
	– mangimi completi per ovini (salvo agnelli) e caprini (salvo capretti)	300
	– mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli	100
	– mangimi completi per conigli, agnelli, capretti e suini (salvo i suinetti)	60 >>

4) la riga 32, << Mowrah, Bassia, Madhuca - Madhuca longifolia (L.) Machr. (= Bassia longifolia L. = Illipe alabrorum Engl). Madhuca indica Gmelin [= Bassia Latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller] >> è eliminata.

10A15421